

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

RIUNIONE DEL 18 APRILE 1951

(90ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 887 e passim.

« Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari » (N. 1586):

PRESIDENTE 901, 904
VANONI, *Ministro per le finanze* 901, 904
BERTONE 903, 904
RUGGERI 904

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 » (N. 1577):

PRESIDENTE 900
RUGGERI 901
TAFURI 901

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Giacometti, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Reale Vito, Ruggeri, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli.

È presente altresì l'onorevole Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro » (N. 1259) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro ».

Nella passata riunione è stata fatta un'ampia relazione su questo disegno di legge e si è discusso sui criteri generali. Se nessuno do-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

90ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

manda di parlare possiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura :

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è ratificato senza modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, numero 76, è ratificato con le seguenti modificazioni :

Art. 13. — È sostituito dal seguente :

« L'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente :

” Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli uffici distrettuali delle imposte dirette (tabella A), dagli uffici del registro (tabella B), dagli uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali (tabella C), dagli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette (tabella E), è prelevata l'aliquota del 7 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria) da ripartirsi con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere a), b) e ultimo comma), 15, 16 (ultimo comma), 17, 19.

” A favore del personale dell'Amministrazione centrale in servizio presso la direzione generale delle imposte dirette, presso la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, è dovuta una quota del 5 per cento sui diritti afferenti rispettivamente alle tabelle A, B, E, riscossi dai corrispondenti uffici provinciali.

” A favore del personale in servizio presso la direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta, sul totale dei diritti riscossi dagli uffici provinciali da questa dipendenti (tabella C), una quota in ragione del 10 per cento.

” Su ciascuna delle quote liquidate a favore

del personale in servizio presso le direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane ed imposte indirette, il Ministro per le finanze — tenuto conto dell'ammontare delle quote stesse in rapporto all'entità numerica del personale di ciascuna direzione generale — dispone bimestralmente il prelevamento di una parte non superiore al 50 per cento.

” Il Ministro per le finanze dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti devoluti ai termini del primo comma a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza (uffici amministrativi e di ragioneria).

” Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene suddiviso in due parti :

a) la prima di tre quarti da ripartirsi — con i medesimi criteri di cui al primo comma — tra il personale delle direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti ;

b) la seconda di un quarto da devolversi al Ministero del tesoro per essere ripartita — con i medesimi criteri indicati al primo comma — tra il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio, presso l'ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze.

” Il Ministro per le finanze è autorizzato a variare con proprio decreto le quote di prelevamento di cui ai precedenti commi ed a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento tra il personale dei singoli rami dell'Amministrazione.

” La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche sulla quota di cui al comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 ” ».

L'allegato C al decreto legislativo 2 gennaio 1948, n. 76: Tabella dei diritti e compensi spettanti al personale della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è sostituito dal seguente :

ALLEGATO C.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
TITOLO I. DIRITTI DI SCRITTURATO				
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	300	—	
2	Copie, certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	250	(a) 50	(a) Per ogni pagina o frazione di pagina.
TITOLO II. DIRITTI DI VISURA				
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note od appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe e di planimetrie:			Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672).
	a) per la prima mezz'ora o frazione.	300	—	
	b) per ogni ora o frazione successiva.	600	—	
TITOLO III. DIRITTI DI DISEGNO				
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento.	200	(b) 20	(b) Per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	(c) 5	(c) Per ogni particella confinante semplicemente accennata, se richiesto.
		—	(d) 30	(d) Per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.

Segue: ALLEGATO C.

Numero	OGGETTO	Diritti e compensi (in lire)		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
2	Copie od estratti di quadri di unione o di fogli di insieme delle mappe.	200	(e) 5	(e) Per ognuno dei primi cento ettari.
		—	(f) 1	(f) Per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie di planimetrie allegate agli atti del nuovo Catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato centimetri 24,5 per 37.	300	—	
	b) su foglio di formato centimetri 49 per 37.	600	—	
	TITOLO IV.			
	DIRITTI DI VALUTAZIONE			
	Compilazione di stime a qualsiasi effetto:			
	a) quando il valore stimato non supera le lire 50.000.	75	—	I diritti di valutazione sono riscossi dagli Uffici tecnici erariali ad eccezione di quelli relativi alle stime di carattere tributario che sono riscossi dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della imposta o della tassa per la cui applicazione è stata eseguita. I diritti relativi a queste ultime stime vanno computati sulla differenza tra il valore definitivo e quello dichiarato. Per ogni milione o frazione di milione eccedente le lire 500 mila.
	b) se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000	100	—	
	c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000	450	—	
	d) se supera le lire 500.000 ma non le lire 1.000.000	1.000	—	
	e) per le parti di valore eccedenti le lire 1.000.000	1.000	—	

Nel nuovo testo si propone di sostituire il terz'ultimo capoverso del primo comma con il seguente:

« Il fondo costituito con i prelevamenti di cui ai precedenti due commi viene ripartito, con i medesimi criteri di cui al primo comma, fra il personale delle Direzioni generali ed Uffici centrali del Ministero delle finanze che non percepiscono diritti con una quota non superiore ai due terzi e quello della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli Ispettorati generali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze con una quota non inferiore ad un terzo ».

Chi approva questo emendamento sostitutivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si propongono ora alcune altre modifiche al decreto legislativo da ratificare che si concretano in altrettanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 del disegno di legge di ratifica che è al nostro esame.

Il primo di tali emendamenti aggiuntivi è così formulato:

TITOLO V. — È sostituito dal seguente:

« Ministero del tesoro, Corte dei conti ed uffici dipendenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Proseguo nel porre ai voti gli altri emendamenti aggiuntivi:

Art. 16. — È sostituito dal seguente:

« Sul totale dei diritti di cui alla tabella *F* è prelevata alla fine di ciascun bimestre una quota dell'1 per cento da accantonare in apposito fondo per concessione di sussidi immediati — in base a criteri da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro — nei casi di morte dell'impiegato di ruolo o non di ruolo nonchè dei salariati (o del pensionato che abbia appartenuto) comunque in servizio presso le amministrazioni di cui al Titolo V della presente legge o di morte del coniuge o di congiunti di primo grado, discendenti o ascendenti a suo carico, anche se non conviventi.

« Da tale beneficio è escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato in servizio presso l'Ufficio del personale, gli ispettori ge-

nerali e la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, nonchè il personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

« La rimanente somma è ripartita fra tutto il personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, la Corte dei conti e rispettivi uffici dipendenti, fatta eccezione di quello compreso nel comma secondo del presente articolo e del personale che fruisce del trattamento economico dei magistrati ».

(È approvato).

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« La ripartizione della somma di cui all'ultimo comma del precedente articolo è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 14 (lettere *a*, *b*) e ultimo comma), 15, 17 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 ».

(È approvato).

Art. 18. — È soppresso.

(È approvato).

Art. 19. — È soppresso.

(È approvato).

Art. 25. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale addetto agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti può essere escluso dalla ripartizione dei diritti qualora ricorrano motivi di demerito o quando fruisca di altri particolari compensi o benefici economici ».

(È approvato).

Art. 26. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai soli effetti della determinazione dei bimestri di cui al primo comma dell'articolo 13 ed al primo comma dell'articolo 16 è stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1948 ».

(È approvato).

Segue una modifica alle tabelle allegate al decreto legislativo da ratificare. Essa è del seguente tenore:

Gli allegati *C*, *E* ed *F* al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO E.

TABELLA DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DEI LABORATORI CHIMICI DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOZZIONI
TITOLO I.			
<i>Diritti su documenti doganali.</i>			
1	Per qualsiasi bolletta, quietanza e buono emessi per merci estere o nazionali, nonché per i manifesti di partenza e per i certificati di riesportazione di pacchi postali.	10—	
2	Per ogni duplicato di documenti doganali emesso a richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 372 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65	100—	
3	Per ogni certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 375 del regolamento suddetto, ivi compresi i certificati di origine	100—	
4	Per ogni certificato che attesti fatti risultanti dall'esame di più di cinque documenti e venga rilasciato dai compartimenti doganali di ispezione o dall'ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali.	200—	
5	Per ogni ingiunzione emessa dagli uffici doganali e notificata ai debitori morosi per la riscossione dei diritti doganali.	50—	
6	Per ogni richiesta di pignoramento nei procedimenti di esecuzione di cui al precedente numero.	100—	
7	Per ogni decisione amministrativa in via formale e in via breve per la definizione di infrazioni e per ogni atto di oblazione.	100—	
8	Per ogni verbale di controversia di tariffa sollevata dal contribuente.	200—	
9	Per ogni atto di vendita richiesto ed eseguito a cura degli uffici doganali nei procedimenti di cui al precedente n. 5 e per ogni atto di vendita delle merci abbandonate o sequestrate.	3,0—	
10	Per ciascuna bolletta emessa per l'importazione o l'esportazione di merci: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="272 1547 963 1576">a) se l'importo dei diritti liquidati non ecceda le lire 1.000. <li data-bbox="272 1599 963 1673">b) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 1.000 e non le lire 5.000; <li data-bbox="272 1695 963 1769">c) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 5.000 e non le lire 10.000; <li data-bbox="272 1792 963 1865">d) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 10.000 e non le lire 50.000; <li data-bbox="272 1888 963 1962">e) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 50.000 e non le lire 100.000; <li data-bbox="272 1984 963 2058">f) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 100.000 e non le lire 500.000; <li data-bbox="272 2080 963 2154">g) se l'importo dei diritti liquidati ecceda le lire 500.000 e non le lire 1.000.000; <li data-bbox="272 2177 963 2228">h) se l'importo dei diritti liquidati ecceda il milione di lire, e per ogni milione o frazione eccedente le lire 500.000. 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1011 1547 1066 1576">30— <li data-bbox="1011 1599 1066 1628">50— <li data-bbox="1011 1650 1066 1680">100— <li data-bbox="1011 1702 1066 1731">250— <li data-bbox="1011 1753 1066 1783">400— <li data-bbox="1011 1805 1066 1834">600— <li data-bbox="1011 1856 1066 1886">1.000— <li data-bbox="1011 1908 1066 1937">1.200— 	Il diritto è ridotto alla metà sugli importi di diritti liquidati per la prestazione delle prescritte garanzie nelle bollette di introduzione in deposito e nelle bollette di temporanea importazione o di temporanea esportazione.

Segue ALLEGATO E.

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOTAZIONI
TITOLO II.			
<i>Diritti inerenti alla liquidazione e riscossione delle imposte di fabbricazione e di consumo.</i>			
1	Per le licenze di esercizio, per le bollette, per le convenzioni di abbandono, per i verbali (esclusi quelli di constatazione e di contravvenzione che diano luogo a procedimento contravvenzionale), per le denunce e per le dichiarazioni che, per disposizione legislativa o regolamentare devono essere presentate dai contribuenti agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle Sezioni tecniche delle imposte di fabbricazione e per qualsiasi altro documento attinente al servizio delle imposte di fabbricazione, che venga compilato dagli uffici medesimi su richiesta dei contribuenti	15 —	
2	Per ogni operazione eseguita dal personale delle imposte di fabbricazione importante passaggio al consumo di prodotti soggetti al pagamento dell'imposta, per ogni verbale di impiego in industrie ammesse ad agevolanze di imposta, per ogni verbale di denaturazione, per ogni liquidazione di imposta effettuata su dichiarazioni presentate dai contribuenti e per ogni altra operazione, infine, che sia luogo ad abbuono o restituzione totale o parziale di imposta:		Sono comprese le convenzioni di abbonamento alle imposte di fabbricazione o di consumo.
	a) su ogni ettanidro o frazione di esso di spiriti	26 —	
	b) su ogni ettolitro o frazione di esso di birra	25 —	
	c) su ogni quintale o frazione di esso di surrogati di caffè, di glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini, di zucchero, di olio di semi, di oli minerali esclusi quelli da usare direttamente come combustibili nei forni e caldaie, di filati delle varie fibre tessili naturali di artificiali, esclusi quelli di canapa e juta	25 —	Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui tessuti verrà riscossa mediante abbonamento, il diritto sarà commisurato in:
	d) per ogni tonnellata o frazione di residui delle distillazioni degli oli minerali da usarsi direttamente come combustibili nei forni e caldaie;	25 —	
	e) per ogni due quintali, o frazione, di filati di canapa e di juta.	25 —	a) lire 3 per ogni fuso attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per i cotonieri, i canapieri, liniere, jutieri, lanieri nonché per i cascami di seta;
	f) per ogni cento o frazione di cento lampade elettriche ad incandescenza;	25 —	
	g) per ogni cento watt, o frazione, di potenza degli organi a luminescenza;	25 —	b) lire 20 per ogni filiera attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria fibre artificiali a filamento continuo;
	h) ogni lampada ad arco	25 —	
	i) ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di carboni per lampade ad arco;	25 —	c) lire 10, una volta tanto per anno, per ogni bacinella attiva risultante dalle convenzioni di abbonamento per la categoria filandieri;
	l) per ogni ventimila o frazione di ventimila metri cubi di gas-luce;	25 —	
	m) per ogni ventimila o frazione di ventimila kWh. di energia elettrica	25 —	d) lire 2, una volta tanto per anno, per ogni gancio; attivo risultante dalle convenzioni di abbonamento per la filatura a mano della canapa.
TITOLO III.			
<i>Diritti di analisi.</i>			
1	Per ogni certificato, di analisi rilasciato dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette	200 —	
2	Per ogni parere tecnico richiesto ai detti Laboratori chimici nell'interesse di privati	400 —	

ALLEGATO F.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, LA CORTE DEI CONTI E RISPETTIVI UFFICI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 16.

N.	O G G E T T O	Diritti compensi (in lire)	ANNOZZIONI
TITOLO I. <i>Servizio delle spese fisse.</i>			
1	Per ogni certificato riguardante spese fisse	100—	
2	Per ogni estratto di conteggi:		
	a) se non vanno oltre il biennio	50—	
	b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno in più	50—	
3	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione, sia relativamente all'intestazione, sia relativamente all'importo mensile	20—	
4	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura	30—	
5	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	a) se la pensione non raggiunge le lire 5.000 mensili	10—	
	b) se la pensione supera le lire 5.000 mensili	30—	
6	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:		Per gli ordini collettivi l'importo contro indicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine. Per i diritti di cui al n. 6 è ammesso da parte degli Enti, che ne facciano richiesta, il pagamento forfettario da concordarsi annualmente, in base alle riscossioni presunte, con gli Uffici provinciali del tesoro.
	a) per ritenute da lire 50 a lire 500	1—	
	b) per ritenute da lire 501 in su	5—	
	N. B. — Per le ritenute inferiori a lire 50 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine	1—	

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti compensi (in lire)	ANNOZZIONI
7	Per ogni provvedimento di liquidazione in base a partite di nuova iscrizione e per ogni variazione successiva alla misura degli assegni comunque disposta: <i>a)</i> per periodi di tempo non eccedenti il biennio <i>b)</i> quando eccedono il biennio, per ogni anno in più	100— 80—	
TITOLO II.			
<i>Servizio dei depositi provvisori.</i>			
1	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati	30—	
2	Per ogni domanda di stacco di cedole: <i>a)</i> per cedole di deposito fino a lire 1.000 <i>b)</i> per cedole di deposito da lire 1.001 a lire 10.000 <i>c)</i> per cedole di deposito da lire 10.001 a lire 100.000 <i>d)</i> per cedole di deposito da lire 100.001 a lire 500.000 <i>e)</i> per cedole di deposito da lire 500.001 a lire 1.000.000 <i>f)</i> per cedole di deposito superiore a lire 1.000.000 e per ogni successivo milione intero	5— 15— 25— 40— 70— 100—	
Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> del presente articolo.			
3	Per ogni domanda di restituzione di deposito provvisorio: <i>a)</i> per depositi fino a lire 1.000 <i>b)</i> per depositi da lire 1.001 a lire 10.000 <i>c)</i> per depositi da lire 10.001 a lire 100.000 <i>d)</i> per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 <i>e)</i> per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 <i>f)</i> per depositi superiori ad un milione e per ogni successivo milione intero	20— 50— 200— 300— 500— 1.000—	
Per successive frazioni di lire 1.000.000 rispettivamente come alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>e)</i> del presente articolo.			
<i>N. B.</i> — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successivi o richiesta d'urgenza, le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento. Il diritto d'urgenza è dovuto quando la restituzione può disporsi nello stesso giorno in cui viene richiesta, tenuto conto dell'orario di cassa. Il diritto non è dovuto per le restituzioni non soggette a tassa di bollo, giusta le vigenti istruzioni sui Servizi del Tesoro.			
TITOLO III.			
<i>Servizio del debito pubblico.</i>			
1	Per ogni domanda di operazioni su titoli di debito pubblico (comprese denunce di smarrimento e di rettifica) quando l'importo nominale dei titoli superi lire 10.000 e non lire 50.000	90—	Sono esenti: <i>a)</i> le domande per semplice rimborso di titoli scaduti o sorteggiati;

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti compensi (in lire)	ANNOZZIONI
	Oltre le lire 50.000 e per ogni lire 50.000 di capitale nominale o frazione in più nonchè il diritto di cui al n. 2 se dovuto.	60—	b) le domande relative all'affogliamento o alla rinnovazione dei titoli; c) le domande per pagamento di rate di interessi scadute che non possono eseguirsi presso la sezione di Tesoreria; d) le domande di rettifica di errori non imputabili agli interessati; e) le domande riguardanti i titoli di pertinenza dell'Amministrazione statale.
2	Per ogni richiesta che comporti la necessità di ricerca negli archivi, nelle contabilità e sul Gran Libro, o sia intesa ad ottenere il rilascio di attestazione o il trasporto di pagamento di interessi	100—	Il diritto è dovuto per ogni certificato di rendita che superi lire 100.000 di capitale nominale, fatta eccezione per i titoli di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato.
3	Per ogni premio estratto e riscosso sui titoli di debito pubblico per ogni 1.000 lire di importo	4—	
TITOLO IV.			
<i>Servizio della Cassa depositi e prestiti.</i>			
1	a) Per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in contanti o in Buoni del tesoro ordinari: per depositi fino a lire 50.000 per depositi da lire 50.001 a lire 100.000 per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di lire 1.000	100— 200— 350— 500— 2—	Per i depositi che si iscrivono in commutazione di depositi provvisori sarà applicata la tariffa di cui contro.
	b) per ogni domanda di iscrizione di deposito ordinario in titoli: per depositi fino a lire 50.000 per depositi da lire 50.001 a lire 100.000 per depositi da lire 100.001 a lire 500.000 per depositi da lire 500.001 a lire 1.000.000 per depositi oltre un milione, per ogni 1.000 lire o frazione di lire 1.000 lire	200— 400— 800— 1.500— 3—	
	c) per rilascio certificati di qualsiasi genere del servizio dei depositi	100—	
	d) per ogni domanda di restituzione di deposito commerciale	300—	
	e) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in contanti o in Buoni del tesoro ordinari: come alla lettera a)	—	
	f) per ogni domanda di restituzione di deposito ordinario in titoli: come alla lettera b)	—	
2	Per ciascuna domanda di sostituzione di titoli (esclusi i Buoni del tesoro ordinari): come al n. 1, lettera b)	—	Non è dovuto alcun diritto per le iscrizioni e le altre operazioni eseguite nell'esclusivo interesse dello Stato.

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti compensi (in lire)	ANNOZZIONI
3	Per ciascuna domanda di rinnovo o di sostituzione di Buoni del tesoro ordinari: come al n. 1, lettera a)		
4	Per ciascuna domanda di riunione o di divisione di depositi: come al n. 1, lettere a) e b), considerando la riunione soltanto iscrizione di nuovo deposito e la divisione soltanto come iscrizione di nuovi depositi.		
5	Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od ogni altra operazione di credito: per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire di somma mutuata	5 —	
6	Per il rilascio di certificati nell'interesse di privati in materia di cooperative edilizie: per ogni certificato	500 —	
7	Per l'esame e l'istruttoria di atti di vendita di immobili di proprietà delle cooperative edilizie e di cancellazione delle relative ipoteche, nell'interesse dei soci o dei sodalizi: per ogni atto .	1.000 —	
8	Per le domande di riscatto di mutuo edilizio relativo ad alloggio cooperativo la cui costruzione sia stata ultimata in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto, e per la ricerca di elementi da fornire al notaio: per ogni riscatto	3.000 —	
9	Per ciascuna domanda di voltura o di estensione di vincolo: come al n. 1, lettere a) e b) secondo la natura del deposito.		
DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.			
10	Per ogni provvedimento relativo a concessione di mutui od altre operazioni di credito: la stessa tariffa di cui al n. 6 del titolo IV.		
TITOLO V.			
<i>Servizi della Direzione generale del tesoro e vari.</i>			
1	Per ogni operazione di versamento su depositi in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale a favore di banche e istituti di credito per ogni 100 lire	0,010	
2	Per ogni certificato richiesto nell'interesse di privati ad uffici centrali e periferici, per il quale non sia previsto simile diritto in altre voci della presente tabella	100 —	
3	Per ogni certificato mod. 128-T in sostituzione di quietanza o vaglia del Tesoro smarriti: per importi fino a lire 100.000	200 —	
	per ogni lire 100.000 o frazione in più avvertendo che l'importo massimo del diritto non potrà eccedere lire 2.000	100 —	
4	Per ogni mandato diretto ammesso a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire	4 —	
	N. B. — Sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e, in genere, quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni nonchè per fini assistenziali.		

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti compensi (in lire)	ANNOZZIONI
5	Per ogni pagamento a titolo di provvigione per il collocamento dei Buoni ordinari del tesoro e per ogni 100 lire	5—	
TITOLO VI.			
<i>Servizi della Tesoreria centrale e della Zecca.</i>			
1	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione al versamento soggetto alla normale tassa di bollo richiesta d'urgenza	15—	Il diritto è ridotto a lire 5 ove l'importo del versamento non superi le lire 100.
2	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo	10—	
3	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse dei privati relativamente a quietanza o vaglia del Tesoro:		
	a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente	10—	
	b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio	25	
TITOLO VII.			
<i>Servizio del Provveditorato genera e dello Stato.</i>			
1	Per ogni collaudo forniture:		
	a) se l'importo della fornitura non eccede lire 50.000 . . .	400—	
	b) se l'importo della fornitura eccede lire 50.000 e non lire 100.000	1.000—	
	c) se l'importo della fornitura eccede lire 100.000 e non lire 500.000	4.000—	
	d) se l'importo della fornitura eccede lire 500.000 e non lire 1.000.000	6.000—	
	e) se l'importo della fornitura eccede lire 1.000.000 e per ogni milione o frazione di milione superiore a lire 500.000 . . .	6.000—	
	se inferiore a lire 500.000 rispettivamente come alle lettere a), b), c).		
2	Per ogni certificato rilasciato di esito di gara o di esito di collaudo forniture e lavori	1.000—	
3	Per ogni pagamento richiesto dai fornitori ed eseguito sulla contabilità « speciale » od in Cassa, per ogni lire 100 d'importo .	6—	

Segue ALLEGATO F.

N.	O G G E T T O	Diritti e compensi (in lire)	ANNOTAZIONI
4	Per ogni iscrizione nell'albo dei fornitori del Provveditorato generale dello Stato	2.000 —	
5	Per ogni certificato rilasciato d'iscrizione in detto albo	3.000 —	
6	Per ogni copia rilasciata di ordinazioni	1.000 —	
7	Per ogni copia di atti, riguardanti le forniture, non compresi nelle precedenti voci	400 —	
TITOLO VIII.			
<i>Servizi della Direzione generale per i danni di guerra.</i>			
1	Per riscontro di ogni liquidazione per danni di guerra:		
	a) per importi fino a lire 100.000	200 —	
	b) per importi superiori a lire 100.000	400 —	
2	Per riscontro di ogni liquidazione per indennizzi dipendenti da requisizioni e servizi per le truppe alleate, per ogni 100 lire .	2 —	
TITOLO IX.			
<i>Servizi dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.</i>			
1	Sull'importo netto di ciascun ordinativo di pagamento emesso a favore di ogni cedente, per ogni 1.000 lire	2 —	
TITOLO X.			
<i>Servizi della Corte dei conti.</i>			
1	Per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli Uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonchè presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire	4 —	
Per tutte le somme riscosse in base alla presente tabella dovrà osservarsi il disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76.			

Pongo in votazione queste tabelle così modificate. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modifiche che abbiamo apportato. Chi approva l'articolo 2 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le modificazioni introdotte dalla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I decreti legislativi 11 maggio 1947, numero 378 e 28 gennaio 1948, n. 76 e le modifiche introdotte con la presente legge cessano di aver vigore il 31 dicembre 1952.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tafuri: « Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 » (N. 1577).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 », di iniziativa del senatore Tafuri e sul quale riferisco io stesso.

L'attuale legislazione per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione prescrive che l'operaio, per godere di tale beneficio, sia assicurato da almeno due anni e, nel biennio, abbia corrisposto il contributo per almeno 52 settimane.

Dato che gli operai addetti a lavorazioni a carattere stagionale non possono di regola versare 52 contributi settimanali in un biennio, la legislazione in materia esclude tali industrie dall'obbligo del pagamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Ma vi è un'industria a carattere eminentemente stagionale per sua natura, e cioè la cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, che invece è tenuta per legge al versamento di detti contributi. In pratica avviene che le operaie dell'industria di cui sopra, pure essendo stati versati regolarmente i contributi per la disoccupazione, sono nell'impossibilità materiale di percepire l'indennità, perchè è quasi impossibile raggiungere i 52 contributi settimanali del biennio, durando la lavorazione del tabacco in foglia in media quattro mesi all'anno. Di qui la necessità di modificare la legge vigente nel senso di diminuire il numero dei contributi necessari per poter fruire dell'indennità di disoccupazione onde permettere che questa categoria di operaie possa godere del beneficio.

D'altra parte, per evidenti ragioni di giustizia, diminuendo il numero dei contributi, è necessario ridurre contemporaneamente ed adeguatamente il periodo di tempo in cui il trattamento è ammesso che attualmente è fissato in 180 giorni.

A questo provvede il disegno di legge in esame con il quale si riducono entrambi i periodi a metà e cioè 26 contributi nel biennio per essere ammessi a fruire del sussidio e 90 giorni di periodo di godimento.

Se nessuno domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Per le operaie addette alla cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, il periodo minimo di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione è ridotto a sei mesi ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 136 convertito in legge 5 luglio 1939, n. 122 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Per le operaie addette alla cernita, spianamento, imballaggio, fermentazione e spedizione del tabacco, il periodo massimo per il quale è corrisposta l'indennità giornaliera è ridotto alla metà ».

RUGGERI. Osservo che la dizione dell'articolo 2 può dar luogo ad incertezze ed a inconvenienti. Per alcune operaie può verificarsi il fatto che riescano a versare tutto il contributo.

Secondo la dizione dell'articolo 2 del presente disegno di legge anche a queste verrebbe corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione per soli 90 giorni.

TAFURI. L'osservazione del senatore Ruggeri è esatta. C'è però da osservare che le operaie addette alla lavorazione del tabacco che riescono a versare tutti i contributi prescritti dalla legge sono un numero minimo trattandosi quasi esclusivamente delle magazziniere. Comunque si può rimediare all'inconveniente con un emendamento.

Proporrei cioè di aggiungere alle parole « ridotto alla metà » le altre « salvo che abbiano raggiunto il periodo minimo di assicurazione di un anno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione di approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari » (N. 1586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sot-

tocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari ». Ricordo ai colleghi che nella precedente riunione la discussione su questo disegno di legge fu rinviata ad oggi al fine di giungere, insieme all'onorevole ministro Vanoni, ad una precisazione della portata degli ultimi tre commi dell'articolo unico.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Per poter dare un quadro preciso della portata degli ultimi tre commi e vedere le eventuali modificazioni che conviene introdurre devo fare la storia di un piccolo disguido legislativo in cui sono incorsi Governo e Parlamento con l'articolo 19 della legge relativa all'imposta straordinaria sul patrimonio, nel testo approvato in sede di convalida dall'Assemblea costituente e che era innovativo rispetto al testo del decreto emanato dal Governo. Con esso si fissava il principio che per i titoli azionari non quotati in Borsa la valutazione si doveva fare in base ai criteri dell'imposta di negoziazione, doveva essere effettuata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e poteva essere impugnata secondo la procedura stabilita per la imposta di negoziazione. Nel 1947, in effetti, era stato emanato un decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, che regolava, secondo nuovi criteri, la procedura per l'imposta di negoziazione, decreto che, però, non è mai stato applicato perchè, con successiva legge, ne era stata sospesa l'attuazione ed era stato richiamato in vigore il decreto del 1938. Quindi una disposizione di legge stabilisce il ricorso a un determinato sistema mentre questo non è mai entrato in vigore.

Il Ministero ha cercato di risolvere la situazione con una interpretazione della norma dell'articolo 19, interpretazione contenuta nella circolare riportata nella precedente riunione dall'onorevole Uberti, in cui si diceva che quando la legge dice: « secondo i criteri di valutazione ecc. » si doveva intendere tutto il complesso del procedimento per l'imposta di negoziazione e si inseriva nella procedura anche la richiesta della valutazione da parte del Comitato degli agenti di cambio, come elemento di accertamento da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte.

Perchè si è data una interpretazione di questo genere? Per due ragioni: una che ho già

ricordato, cioè per rendere funzionante l'articolo 19 che non avrebbe avuto altrimenti possibilità di applicazione, e poi perchè è sembrato opportuno e logico che non vi fosse una divergenza, se non giustificata, tra la valutazione fatta ai fini dell'imposta di negoziazione e quella fatta ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, e ciò perchè ambedue le imposte tendono ad accertare il valore effettivo del patrimonio delle società e perchè l'articolo 19 diceva chiaramente che le valutazioni andavano fatte con gli stessi criteri.

Si è cercato adesso di risolvere un problema di carattere pratico: dato che il richiedere le valutazioni ai Comitati di Borsa poteva eventualmente portare fuori termine gli accertamenti da parte dell'Amministrazione, e considerato d'altra parte che per molte piccole Società questa valutazione poteva essere superflua, col disegno di legge sottoposto al nostro esame si dava una particolare costruzione a questo accertamento, cioè si affermava: come dice l'articolo 19, l'accertamento resta compito degli Uffici distrettuali e la richiesta della valutazione del Comitato degli agenti di cambio è una richiesta complementare ai fini della valutazione. Quando l'Ufficio distrettuale concorda con la società, l'accertamento, anche prima della valutazione da parte del Comitato degli agenti di cambio, diventa definitivo e non vi è più possibilità di impugnativa.

Ora, rendendomi interprete delle obiezioni mosse dal senatore Uberti e da altri colleghi, prego il Presidente di rinviare ad oggi il seguito della discussione ed ho fatto studiare dai miei uffici due soluzioni alternative che, se la Commissione è d'accordo, risolverebbero il problema dell'articolo 19 della legge relativa alla imposta straordinaria sul patrimonio e la questione del funzionamento del collegamento tra l'accertamento ai fini dell'imposta di negoziazione e quello dell'imposta sul patrimonio.

Una prima soluzione potrebbe essere questa. Si può stabilire espressamente che la richiesta della valutazione fatta al Comitato degli agenti di cambio è in facoltà degli Uffici distrettuali e può costituire elemento di scienza per detti Uffici al fine di arrivare all'accertamento. L'Ufficio distrettuale delle imposte, in sostanza, fa l'accertamento e può richiedere, per sua

tranquillità, la valutazione del Comitato degli agenti di cambio, e può arrivare a concordare e a definire l'accertamento anche prima che questa valutazione sia stata fatta. Questo è un sistema che può apparire abbastanza rapido, ma presenta un difetto, che è quello di essere fuori della logica dell'imposta di negoziazione perchè, secondo questa logica, il Comitato degli agenti di cambio è una vera e propria Commissione che emette decisioni che possono essere impuginate presso un'altra Commissione. Col sistema da me ora enunciato noi daremmo invece a questo Comitato una funzione puramente consultiva.

Più logica appare la seconda soluzione, secondo la quale sono sempre gli Uffici distrettuali delle imposte dirette che procedono all'accertamento ma, contro di esso, la società contribuente può chiedere che sia fatta la valutazione da parte del Comitato degli agenti di cambio, e questa valutazione può essere impugnata tanto dall'Ufficio distrettuale quanto dalla società davanti all'organo di secondo grado competente a giudicare dell'imposta di negoziazione e cioè le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette. Io preferisco questa seconda soluzione, perchè è più logica e il suo funzionamento non sposta i criteri amministrativi. Propongo altresì che l'articolo unico del disegno di legge venga diviso in due articoli. L'articolo 1 verrebbe composto dai commi primo e secondo del vecchio articolo unico e l'articolo 2 dal testo predisposto informato a questa seconda soluzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passiamo allora alla discussione degli articoli di cui do lettura secondo la suddivisione proposta dall'onorevole Ministro:

Art. 1.

La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469 e 20 febbraio 1950, n. 78, può essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai Presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

90^a RIUNIONE (18 aprile 1951)

I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del Presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato è integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.

Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'Ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della borsa, ed occorrendo, altri funzionari, di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo proposto dall'onorevole Ministro, sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo unico:

Art. 2.

Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in società nei confronti delle società e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le società e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle società e degli enti emittenti.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle

quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

BERTONE. Indubbiamente il testo ora proposto è migliore della precedente dizione. A me rimane però ancora qualche dubbio sulla efficacia del sistema, in quanto permane la possibilità dell'accertamento da parte di due organi diversi. Questa possibile duplicità di valutazione può portare a conflitti, ad inconvenienti ed a ritardi di cui non possiamo conoscere l'entità. Contro la valutazione fatta dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette si ricorre al Comitato degli agenti di cambio e vi è poi la possibilità dell'appello alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte indirette. Nel frattempo l'accertamento dell'imposta patrimoniale resta sospeso. Io non so in qual misura ciò possa arrecare complicazioni.

Inoltre l'articolo proposto dal ministro Vanoni stabilisce un termine perentorio di trenta giorni entro cui le società possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote di partecipazione venga effettuata dai Comitati degli agenti di cambio. Supponiamo però che, prima che l'Ufficio distrettuale abbia operato, la società, per conto suo, abbia investito il Comitato degli agenti di cambio e che il Comitato abbia fatto la valutazione. L'Ufficio distrettuale deve tener conto di questa valutazione?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il conflitto non ci può essere, perchè la materia dell'accertamento è diversa. Ai fini dell'imposta di negoziazione si accerta il valore medio di un anno, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio si accerta il valore medio di un trimestre. Questo è il punto per cui non si può disporre che si assuma il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione come valido anche ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Non dobbiamo dimenticare che il 1947 è stato un anno molto turbato dal punto di vista economico. Il primo semestre è stato di valori crescenti ed il secondo di valori decrescenti. Ai fini della imposta di negoziazione si deve fare la media del valore durante l'anno, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio il legislatore ha voluto espressamente che la valutazione fosse riferita al trimestre, ma bisogna tener conto della congiuntura particolare di questo trimestre. D'altra parte abbiamo valutato

a lungo coi funzionari la possibilità sottolineata dall'onorevole Bertone. Non ci possono essere che due situazioni: o al momento in cui l'Ufficio delle imposte dirette affronta il problema dell'accertamento ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio vi è già stata una valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione per il 1947, e allora l'Ufficio delle imposte dirette avrà un elemento importante per la sua valutazione, e se la valutazione che l'Ufficio delle imposte dirette farà di questo elemento sarà ragionevole la società contribuente l'accetterà e si definirà così l'accertamento; o la valutazione non è considerata ragionevole e c'è allora la possibilità di ricorrere al Comitato degli agenti di cambio che riprenderà in esame la posizione della società, ma limitandola a quel trimestre. Il Comitato degli agenti di cambio dirà allora se le conclusioni dell'Ufficio delle imposte dirette sono accettabili o non accettabili. Occorre insomma un procedimento che tende a risolvere la possibile contraddizione tra la valutazione fatta in sede di imposta di negoziazione e quella fatta in sede di imposta straordinaria sul patrimonio. Non credo che la cosa possa andar molto per le lunghe, perchè c'è la possibilità dell'accertamento già fatto e del concordato con la società interessata, nell'eventualità che gli elementi assunti dall'Ufficio siano ragionevoli e considerati accettabili dalla società stessa. Il procedimento di aspettare in ogni caso la valutazione del Comitato degli agenti di cambio potrebbe essere estremamente lungo.

BERTONE. Lei ha detto giustamente che se il Comitato degli agenti di cambio ha già proceduto alla valutazione, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ne dovrà tener conto, ma poi aggiunge che se la valutazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette non è gradita alla società questa può provocare di nuovo la valutazione da parte del Comitato di borsa.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertone dimentica che la prima valutazione è fatta ai fini della imposta di negoziazione, e la seconda ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Qui sta la differenza.

BERTONE. Io penso che gli agenti di cambio abbiano una competenza assoluta a determinare i valori ai fini dell'imposta di negozia-

zione e che a sua volta l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette debba avere una competenza autonoma per giudicare il valore di questi titoli azionari ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio in base ad un criterio diverso da quello seguito dagli agenti di cambio. Infatti questi debbono tener conto di determinati elementi di un periodo più lungo, mentre agli effetti dell'imposta sul patrimonio si tiene conto soltanto di un trimestre.

RUGGERI. Nella seconda parte del primo comma che abbiamo sott'occhio, si dice che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le società e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati e Sottocomitati di borsa. Ma non viene posto un termine ai Comitati od ai Sottocomitati.

VANONI, *Ministro per le finanze*. La situazione di fatto è che, appunto in vista dell'imposta straordinaria sul patrimonio, gli accertamenti per il 1947 sono molto più avanti degli accertamenti per il 1946, anche perchè le società hanno fatto premure per avere le valutazioni del 1947, magari trascurando quelle del 1945 e 1946. Io sono convinto che in questo modo — ed ho sentito il parere degli uffici e dei tecnici — si va avanti con notevole celebrità e non ci sono dubbi nell'applicazione.

BERTONE. E se è in pendenza il ricorso si sospende l'accertamento?

VANONI, *Ministro per le finanze*. No.

RUGGERI. A me sembra che l'altra soluzione prospettata sia più conforme all'articolo 19.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Forse è più vicina all'interpretazione che abbiamo dato all'articolo 19, ma giacchè dobbiamo fare una norma di legge, è meglio fare una norma logica e precisa.

BERTONE. Riterrei opportuno precisare a quale organo va materialmente presentato il ricorso.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il ricorso può essere presentato sia al Comitato degli agenti di cambio, sia al Sindaco del comune, come all'Ufficio che ha fatto l'accertamento, e non è bene quindi prescrivere rigidamente una forma di presentazione che renderebbe irrite le altre.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

90ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo in votazione l'articolo 2 che è stato proposto dal Ministro, sostitutivo dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo unico e del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.